



COMUNE DI LORETO APRUTINO
Provincia di Pescara

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI
IGIENE URBANA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22/12/2014

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ.....	4
ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	4
ARTICOLO 3 – PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	4
ARTICOLO 4 – RECUPERO DEI RIFIUTI	5
ARTICOLO 5 - DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 6 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	7
ARTICOLO 7 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	7
ARTICOLO 8 – COMPETENZE DEL COMUNE	8
ARTICOLO 9 - ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI.....	9
ARTICOLO 10 – NORME GENERALI PER L’UTENZA E DIVIETI.....	9
ARTICOLO 11 – FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO	9
TITOLO II: GESTIONE DEL SERVIZIO	9
ARTICOLO 12 – PRINCIPI FONDAMENTALI.....	9
ARTICOLO 13 – GESTIONE DEL SERVIZIO	10
TITOLO III – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	10
ARTICOLO 14- CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA	10
ARTICOLO 15 – ISOLE ECOLOGICHE	11
ARTICOLO 16 – SISTEMA DI RACCOLTA DOMICILIARE “PORTA A PORTA”	11
ARTICOLO 17 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO.....	12
ARTICOLO 18 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA	13
ARTICOLO 19 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO	14
ARTICOLO 20 – CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (ECOCENTRO)	14
TITOLO IV: RACCOLTA DIFFERENZIATA	15
ARTICOLO 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE (CARTA E CARTONE)	15
ARTICOLO 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VETRO	15
ARTICOLO 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE PLASTICA E METALLI	16
ARTICOLO 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE SECCO RESIDUO (INDIFFERENZIATO)	16
ARTICOLO 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	17
ARTICOLO 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE.....	17
ARTICOLO 27 – RIFIUTI INGOMBRANTI E R.A.E.E.	18
ARTICOLO 28 - RIFIUTI INERTI.....	19
ARTICOLO 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA CON CONTENITORI SCARRABILI PRESSO UTENZE SELEZIONATE	19
ARTICOLO 30 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE ESAUSTE, FARMACI SCADUTI, E CONTENITORI T O F	20
ARTICOLO 31 - RACCOLTA STRADALE DIFFERENZIATA DI ABITI USATI ED OLI VEGETALI ESAUSTI.	20
ARTICOLO 32 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE.....	21
ARTICOLO 33 - ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE	21
ARTICOLO 34 – TRASPORTO E PESATURA DEI RIFIUTI URBANI.....	22
TITOLO V: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO	22
ARTICOLO 35 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO.....	22
ARTICOLO 36 - ABBANDONO DEI RIFIUTI E RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI.....	23
ARTICOLO 37 - OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI PER LA PULIZIA E L’IGIENE DEL SUOLO	23
ARTICOLO 38 - CONTENITORI PORTARIFIUTI.....	24
ARTICOLO 39 – VOLANTINAGGIO.....	24
ARTICOLO 40 – MERCATI	24
ARTICOLO 41 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED EVENTI.....	25
ARTICOLO 42 - SPETTACOLI VIAGGIANTI	25
ARTICOLO 43 - CONFERIMENTI E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI.....	25
ARTICOLO 44 - CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI	26
ARTICOLO 45 - CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE.....	26
ARTICOLO 46 - TERRENI NON UTILIZZATI	26
ARTICOLO 47 - SCARICO ABUSIVO, INTERVENTI D’URGENZA, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	26

ARTICOLO 48 – SCARICO ABUSIVO DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E/O TOSSICO NOCIVI E BONIFICA SITI INQUINATI	27
TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI	27
ARTICOLO 49 – INFORMAZIONE	27
ARTICOLO 50 – ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E STAKEHOLDERS – AMBITI DI COLLABORAZIONE	28
ARTICOLO 51 – CONTROLLO DEL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	28
ARTICOLO 52 - VIGILANZA.....	28
ARTICOLO 53 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI	28
ARTICOLO 54 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI.....	29
ARTICOLO 55 - SISTEMA SANZIONATORIO	29
ARTICOLO 56 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	31

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Loreto Aprutino, ai sensi dell'art.198 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., conformemente ai documenti di programmazione regionali e provinciali di settore.
2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2 lettera e) e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 184 comma 2 lett. c) e d) del D.Lgs. 152/2006;
 - h) la determinazione delle sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione;
3. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente vanno identificati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.
4. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio il Comune usufruisce del servizio di controllo interno previsto dall'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000.
5. Gli standard possono essere aggiornati periodicamente, con scadenze determinate, anche sulla base delle indicazioni contenute in specifica relazione predisposta dal Responsabile del Servizio.

Articolo 2 – Principi generali di gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - a) costituisce attività di pubblico interesse;
 - b) deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
 - c) deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - i. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - ii. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - iii. senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - iv. senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
 - d) privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
 - e) si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
 - f) rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 3 – Prevenzione della produzione dei rifiuti

1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con il concorso del Gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;
- c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
- d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- f) la promozione di accordi, contratti di programma, intese, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissal.

Articolo 4 – Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani il Comune di Loreto Aprutino si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) lo sviluppo del compostaggio domestico e per grandi utenze;
 - c) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
 - d) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
2. Il riutilizzo, il riciclo o ogni azione diretta ad ottenere dai rifiuti materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'utilizzo dei rifiuti come fonte di energia.
3. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime secondarie e di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
4. È inoltre prevista la possibilità di stipulare protocolli di intesa con associazioni ambientaliste, di tutela dei consumatori, e dei soggetti privati o associazioni di categoria, al fine di sviluppare e divulgare obiettivi e modalità disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 5 - Definizioni

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani sono fissate le seguenti definizioni:
 - a) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
 - b) **PRODUTTORE**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
 - c) **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti (persona fisica o giuridica) o il soggetto che li detiene.
 - d) **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
 - e) **CONFERIMENTO**: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.
 - f) **RACCOLTA**: le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
 - g) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al

- momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.
- h) **SMALTIMENTO**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste dall'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
- i) **RECUPERO**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
- j) **STOCCAGGIO**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta.
- k) **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'art.183 lettera m) del D.Lgs. 152/2006.
- l) **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti.
- m) **TRATTAMENTO**: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti.
- n) **SMALTIMENTO FINALE**: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti (le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006).
- o) **BONIFICA**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area ai sensi del D.M. 471/99 e s.m. e i.
- p) **FRAZIONE UMIDA**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.
- q) **FRAZIONE SECCA**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.
- r) **FRAZIONE VERDE**: derivati dalla potatura degli alberi, ramaglie e sfalci dell'erba.
- s) **COMPOST DA RIFIUTI**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- t) **GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI**: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'albo di cui all'art. 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al D.P.R. n. 34 del 25/01/2000.
- u) **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione di rifiuti, ivi compresa l'attività di spezzamento delle strade.
- v) **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi i giardini ed i parchi, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.
- w) **CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI (ECOCENTRO)**: area, debitamente attrezzata con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, destinata al conferimento ed al raggruppamento delle frazioni di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi ed assimilati, ad integrazione e completamento dei servizi di raccolta e trasporto presenti sul territorio, accessibile all'utenza, in orari stabiliti ed alla presenza del personale addetto.
- x) **CONTRATTO DI SERVIZIO**: il contratto stipulato con il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, secondo l'origine, in *rifiuti urbani* e *rifiuti speciali* e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in *rifiuti pericolosi* e *rifiuti non pericolosi*.

1. Sono rifiuti **urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 co. 2 let. g) del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Sono rifiuti **speciali**:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, co. 1, let. i) del D.Lgs. 152/2006;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da lavorazioni commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

3. Sono rifiuti **pericolosi**:

- a) I rifiuti non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Il Comune, ai sensi delle attuali normative nazionali e regionali conserva il potere di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, con idonea deliberazione consiliare.
2. Fino all'emanazione dei criteri quali - quantitativi di assimilazione da parte dello Stato, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, si utilizzeranno i criteri tecnici qui riportati.
3. L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani viene disposta in base ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:
 - a) criteri contenuti nel punto 1.1 dell'allegato alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (recante "*Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti*");
 - b) principi di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza della gestione dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale;

- c) pieno sfruttamento delle capacità tecnico-operative degli impianti e dei beni strumentali appartenenti al Comune e/o al gestore, con conseguente massimizzazione degli investimenti pubblici e riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla circolazione degli automezzi e dalla realizzazione di impianti di gestione rifiuti.
4. Conformemente ai predetti criteri, debbono intendersi assimilati ai rifiuti urbani, limitatamente ai sottoindicati quantitativi massimi giornalieri (espressi in kg/giorno), i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

Tipologia	Quantitativo massimo	Kg/giorno
<i>Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)</i>		500
<i>Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metalli, latte e lattine e simili)</i>		500
<i>Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta; cellophane; termoretraibili</i>		500
<i>Cassette, pallets</i>		500
<i>Frammenti e manufatti di vimini e Sughero</i>		30
<i>Paglia e prodotti di paglia</i>		500
<i>Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli e segatura non trattati</i>		500
<i>Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile</i>		30
<i>Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, non contaminati</i>		500
<i>Feltri e tessuti non tessuti</i>		30
<i>Scarti in genere della produzione di alimentari,</i>		500
<i>(purché non liquidi, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, preferibilmente non inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili)</i>		
<i>Scarti ferrosi in genere</i>		500
<i>Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili</i>		30
<i>Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici</i>		500
<i>Imbottiture, isolanti termici ed acustici (lane di vetro e di roccia, espansi plastici e simili)</i>		30
<i>Cavi e materiale elettrico in genere</i>		500

purché:

- abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al titolo 1.1.1. della D. L. 27/7/1984;
 - il loro recupero e/o smaltimento in impianti dedicati o in discarica per rifiuti speciali non pericolosi non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
 - non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettature, non figurino come rifiuti speciali pericolosi nell'elenco europeo dei rifiuti con il simbolo * e non siano contaminati da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani.
5. Salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, i rifiuti speciali assimilati agli urbani sono da intendersi classificati, a tutti gli effetti, come rifiuti urbani e ad essi va attribuito un codice compreso nei capitoli 20 o 15 del Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Articolo 8 – Competenze del Comune

- Il Comune concorre nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali alla la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006.
- Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201 co. 3 del D.Lgs. 152/2006, persegue gli obiettivi di cui all'art. 2 ("Oggetto del Regolamento e finalità").
- Il Comune è inoltre tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati, rilasciati dalla Regione.
- Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo 9 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore (cfr. art. 188 del D.Lgs. 152/2006) che consegna i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore di rifiuti speciale assolve i propri obblighi secondo le seguenti modalità:
 - a) auto smaltimento;
 - b) conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento al Gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, previa apposita convenzione.
3. La responsabilità del detentore per recupero o smaltimento dei rifiuti viene esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:
 - a) al servizio pubblico di raccolta;
 - b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per spedizioni transfrontaliere tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.
4. La responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa nei casi contemplati dal comma 4, articolo 188 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Articolo 10 – Norme generali per l'utenza e divieti

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono tassativamente vietati.
2. E' vietato l'abbandono o il deposito di ogni genere di rifiuto urbano all'esterno degli appositi contenitori singoli, condominiali o stradali.
3. E' vietato il conferimento di liquidi di ogni genere nei contenitori ad eccezione degli oli esausti da conferire negli appositi contenitori ubicati sul territorio.
4. È altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti predisposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Articolo 11 – Finanziamento del Servizio

1. In attesa che venga istituita la tariffa di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani verrà finanziato così come previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 13.D del relativo Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente T.A.R.I.

TITOLO II: GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 12 – Principi fondamentali

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si conforma ai seguenti principi:
 - a) essere ispirato al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;

e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi degli artt. e 10 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 13 – Gestione del servizio

1. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio devono essere enti o imprese specializzate alla gestione dei rifiuti ed iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai quali è fatto obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati dal presente Regolamento.
2. Ogni rapporto tra il Comune e il Gestore del servizio è regolato da specifico Contratto di Servizio.
3. Il Gestore del servizio deve fornire all'Ufficio preposto, con la cadenza prevista nel contratto d'appalto, i dati relativi all'andamento del servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Al fine di garantire la costante informazione ed il necessario supporto alla cittadinanza, nonché per garantire i servizi a chiamata e/o su prenotazione, la sostituzione/integrazione delle attrezzature fornite ed in generale per richieste, segnalazioni o altro, il Gestore è tenuto, nel rispetto del contratto di servizio, ad allestire sul territorio comunale un Ecosportello aperto al pubblico con gli orari e le modalità previste nel contratto di servizio.
5. Parimenti e per le medesime finalità di cui sopra il gestore è obbligato a mettere a disposizione dell'utenza un numero telefonico gratuito, i cui orari di funzionamento sono definiti nel contratto di servizio.
6. Il Gestore provvede altresì a organizzare ulteriori forme di comunicazione e informazione anche attraverso l'utilizzo di portale elettronico, applicazioni informatiche, social network ecc...
7. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare all'Amministrazione, fatti salvi gli interventi urgenti disposti per la tutela dell'igiene pubblica, le eventuali proposte di variazioni delle modalità di esecuzione del servizio secondo le modalità previste nel Contratto di servizio.
8. Gli operatori ed il personale del Soggetto Gestore destinato al Servizio rivestono la qualifica di incaricato di Pubblico Servizio.

TITOLO III – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 14- Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. Le modalità di erogazione dei servizi di raccolta dei rifiuti sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.
2. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza nel rispetto degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 152/2006 e dai provvedimenti di competenza regionale e provinciale adottati in materia.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata estesa a tutto il territorio comunale, con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" per le frazioni organica, carta e cartone, vetro, plastica e metalli, secco indifferenziato, pannolini e pannoloni, o con il sistema di raccolta stradale per le frazioni di rifiuto che il contratto di servizio prevede con raccolta stradale (pile, farmaci, T/F, abiti usati e oli esausti), ovvero con il sistema di raccolta domiciliare a chiamata per i rifiuti ingombranti, R.A.E.E., inerti e scarti verdi.
4. Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, condominiali o singole, purché regolarmente iscritte al ruolo presso l'Ufficio Tributi del Comune di Loreto Aprutino, sono tenute a ritirare i mastelli ed i sacchi forniti dal Comune ovvero dalla Ditta assuntrice del servizio ed a utilizzarli come di seguito specificato nel presente Regolamento nonché nelle disposizioni specifiche emanate dal Comune.
5. E' cura del singolo utente provvedere alla custodia delle attrezzature fornite in comodato gratuito ed alla loro esposizione secondo le disposizioni dell'Ecocalendario che annualmente viene distribuito a tutte le utenze.
6. E' onere esclusivo del singolo utente provvedere all'esposizione dei mastelli su suolo pubblico, provvedendo a predisporre una zona adibita al posizionamento degli stessi nel rispetto delle indicazioni fornite dai competenti Uffici o dalla Ditta assuntrice del servizio. Tali disposizioni si applicano anche per le nuove costruzioni.

7. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, compreso il sabato; la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal Comune di concerto con il Gestore del servizio, nel rispetto dei criteri indicati nel presente regolamento e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.
8. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
9. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

Articolo 15 – Isole ecologiche

1. Con provvedimento della Giunta Comunale, in alternativa o in modo complementare a quanto previsto dall'art. 17 comma 1, potrà essere attivata in tutto il territorio del Comune o in parte di esso, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, o solo di alcune frazioni, con il sistema delle isole ecologiche.
2. La tipologia delle isole ecologiche ed il loro posizionamento verranno individuate dalla Giunta Comunale, ove necessario, anche mediante adozione di apposito piano di localizzazione e regolamento di gestione.
3. Gli strumenti attuativi del piano regolatore generale potranno prevedere la realizzazione di isole ecologiche in funzione del numero degli abitanti e del tipo di attività da insediare salvo diversa previsione del piano di localizzazione.

Articolo 16 – Sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”

1. Il metodo di raccolta domiciliare comporta il posizionamento dei mastelli singoli o dei cassonetti condominiali o per grandi utenze, a cura del singolo utente, di norma su suolo pubblico. I mastelli delle frazioni secco indifferenziato, organico, carta e cartone, plastica e metalli, vetro (ovvero contenitori analoghi ai precedenti, ove previsto), dovranno essere esposti, a calendario, dal proprietario singolo o dall'amministratore, laddove espressamente nominato, o dai condomini, in solido fra loro, sul fronte strada, o su strada comunale, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di raccolta, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.
2. Di norma l'esposizione deve avvenire entro le ore 02:00 del giorno previsto per la raccolta della specifica frazione e i mastelli dovranno essere esposti sino al termine del servizio. I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere riportati dall'utente all'interno del confine di proprietà, nell'arco della stessa giornata.
3. Diverse modalità di servizio (es. ingresso su proprietà privata per il prelievo, passaggi aggiuntivi ecc.) andranno espressamente richieste per iscritto dall'utente al Gestore ed al Comune di Loreto Aprutino, con eventuali oneri aggiuntivi a carico del richiedente. Resta in capo alla Ditta assuntrice del servizio o del Comune la facoltà di assentire o meno a richieste specifiche ed eccezionali.
4. Nei casi di cui al precedente comma 1, i contenitori devono essere posizionati all'ingresso del condominio/abitazione o all'utenza non domestica di appartenenza, su suolo pubblico o comunque sul punto più vicini al suolo pubblico, in luogo idoneo per univoco riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe.
5. Sui contenitori sono collocate targhette identificative dell'utenza di appartenenza; è fatto esplicito divieto all'utente di staccare, danneggiare, occultare o manomettere in alcun modo tale etichetta, i trasgressori alla presente disposizioni saranno passibili di relativa sanzione da parte degli Agenti della Polizia Municipale.
6. In qualunque momento i contenitori potranno essere soggetti a controllo da parte del Comune e/o da personale allo scopo incaricato per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.
7. Potrà essere consentita l'esposizione anche su strade vicinali purché aventi caratteristiche di strada comunale, o di strada privata aperta al transito, oltre che tali per cui sia tecnicamente ed economicamente possibile effettuare la raccolta con i mezzi operativi del Gestore del servizio.

8. Per le situazioni di cui al precedente comma è necessario formulare specifica richiesta scritta al Comune di Loreto Aprutino, secondo il modello fornito, che sarà girato al Gestore per le determinazioni di competenza. In ogni caso resta facoltà del Gestore acconsentire o meno alle richieste suddette, sentito in merito il Comune, senza che il richiedente abbia nulla a che pretendere in caso di esito negativo.
9. E' possibile concordare col Gestore del servizio di raccolta differenti modalità di servizio in caso di particolare necessità. Ciò può comportare diversi costi a carico del richiedente.
10. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani col metodo "porta a porta" sono forniti a cura del Gestore, secondo le modalità rese pubbliche alla cittadinanza. La dotazione di contenitori deve essere tale da soddisfare le esigenze dell'utenza servita anche in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.
11. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Non può essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza.
12. Alle utenze commerciali sono forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di attività, la produzione di rifiuti ed in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.

Articolo 17 – Modalità di conferimento

1. Chiunque produca rifiuti urbani così come classificati all'art. 6 comma 1 del presente regolamento è obbligato a conferire in modo separato tutte le diverse frazioni.
2. I rifiuti urbani devono essere conferiti nei modi e nei tempi indicati nell'Ecocalendario e trasportati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o nocimento, fastidio o rischio per la salute.
3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
4. È vietato l'incendio dei rifiuti sia sulle aree pubbliche che su quelle private.
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani putrescibili devono essere depositati all'interno dei contenitori in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
6. Per le frazioni di cui ai successivi articoli 29, 30 e 31, qualora i contenitori siano colmi, non è consentito collocare sacchi in modo che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore del servizio.
7. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità di seguito specificate:
 - a) ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale è destinato, in modo da agevolare il conferimento;
 - b) ad ogni tipo di raccolta corrisponde una o più giornate settimanali con relativi orari di esposizione del contenitore e di raccolta; nell'esposizione è fatto obbligo all'utente di rispettare tali giorni e orari;
 - c) è vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato.
 - d) è vietato conferire il materiale oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori dei rifiuti indifferenziati;
 - e) per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
8. I contenitori per la raccolta differenziata sono sistemati a cura del Gestore del servizio presso scuole, uffici ed enti pubblici, centri direzionali, stazioni, mercati e in genere nei luoghi che debbano essere raggiunti da tale servizio, previo accordo con il Comune.
9. Sono raccogliibili in modo differenziato le frazioni di rifiuti secondo le indicazioni impartite dal Comune e dal Gestore del servizio. In particolare:
 - a) per le frazioni di carta e il cartone e della plastica è fatto obbligo ridurre il più possibile il volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) ovvero predisporre balle o pacchetti opportunamente legati;
 - b) la carta e il cartone e il vetro dovranno essere introdotti negli appositi contenitori senza essere contenuti in sacchetti di plastica;

- c) i contenitori in materiale metallico non debbono contenere vernici e solventi, o comunque sostanze tossiche o pericolose;
 - d) la frazione umida deve essere introdotta negli appositi contenitori all'interno dei sacchetti di plastica forniti dal Gestore ovvero di sacchi diversi ma obbligatoriamente in plastica riciclabile.
10. I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite, con il consenso del Comune, dal Gestore del servizio che fornirà ai produttori di tali rifiuti tutte le indicazioni per poterne usufruire. I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani che hanno necessità di organizzare raccolte personalizzate al di fuori del regolare circuito e delle condizioni di raccolta dovranno concordare le relative tariffe con il Gestore.
 11. Nel caso di raccolta a mezzo di bidoni carrellati condominiali gli stessi devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Gestore del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal Gestore del servizio stesso.
 12. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
 13. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 28 del presente Regolamento.
 14. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, miste ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del Servizio idrico.

Articolo 18 - Contenitori per la raccolta

1. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza e da questa devono essere correttamente tenuti e conservati. In particolare non devono essere manomessi o imbrattati con adesivi o scritte e devono essere restituiti all'Amministrazione che ne rimane titolare della proprietà con le modalità stabilite nel Contratto di servizio.
2. Tutti gli utenti sono tenuti a prelevare, nei modi fissati dall'Amministrazione comunale, i mastelli ovvero i bidoni carrellati per la raccolta differenziata; a titolo indicativo e non esaustivo sono obbligati a ritirare le seguenti categorie:
 - utenze domestiche: abitazioni singole, condomini, residenze abituali, saltuarie, e/o stagionali, case coloniche, abitazioni mobili così come definite all'art. 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
 - utenze non domestiche: attività ricettive, commerciali, produttive, industriali, direzionali, agricole, di ogni genere e tipo, ivi comprese strutture amovibili quali chioschi, edicole, e simili;
 - uffici pubblici, scuole, impianti sportivi, edifici religiosi,
 - in generale, tutte le categorie indicate nel regolamento TARI;
3. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza e restituzione del contenitore danneggiato.
4. In caso di furto o incendio il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione di istanza da parte dell'utenza contenente la dichiarazione dell'avvenuta sottrazione o distruzione del contenitore.
5. Al fine di agevolare la separazione dei rifiuti da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per ogni singola frazione merceologica devono essere chiaramente distinguibili dalla forma o dal colore degli stessi e devono riportare chiare indicazioni per evitare il conferimento di frazioni non accettabili. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati.

6. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove espressamente incaricato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di conferire i propri rifiuti nei contenitori che saranno forniti secondo le modalità fissate dall'Amministrazione negli spazi idonei, nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento.
7. Fermo restando gli obblighi previsti nel presente Regolamento per l'esposizione dei mastelli o bidoni carrellati, di norma tutte le utenze sono obbligate a conservare le attrezzature in dotazione all'interno della proprietà privata quando le stesse non sono esposte per la raccolta.
8. L'Amministrazione, con proprio atto di Giunta Comunale, si riserva di autorizzare il posizionamento di bidoni su suolo pubblico per singole richieste particolari e/o eccezionali, previa adeguata motivazione nell'atto di assenso.
9. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico e nel rispetto di quanto previsto nel contratto di servizio con il Gestore. E' consentito all'utenza di avanzare richiesta per contenitori di diverso volume, da inoltrarsi presso il Gestore del servizio, che provvederà previa verifica e compatibilmente con le necessità tecniche derivanti da tale sostituzione.
10. I mastelli per la raccolta differenziata ed i bidoni carrellati condominiali e per utenze non domestiche, ed in generale tutte le attrezzature fornite, devono essere vuotati, lavati e disinfettati a cura esclusiva dell'utente e mantenuti puliti in modo da non creare inconvenienti igienici. L'utente dovrà inoltre provvedere allo svuotamento ed al lavaggio dei contenitori ogni qualvolta sarà richiesto dal Comune o da altri Enti per motivi di igiene.
11. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta comporterà l'applicazione della sanzione indicata al successivo art. 55 del presente Regolamento.

Articolo 19 – Compostaggio domestico

1. Il Comune di Loreto Aprutino, di concerto con il Gestore del servizio e con le modalità che ritiene più idonee, promuove ed incentiva tutte le forme di raccolta rifiuti atte a ridurre la frazione da conferire in discarica.
2. Per le finalità di cui al punto 1. il Comune di Loreto Aprutino, con separato atto, approva specifico Regolamento per l'avvio e la promozione del compostaggio domestico, prevedendo altresì le modalità di partecipazione, i criteri, le condizioni necessarie all'adesione e le modalità tecniche e pratiche di attuazione.
3. Fatte salve le disposizioni di cui sopra, di norma l'adesione al progetto di compostaggio domestico prevede:
 - a) la riconsegna, ovvero il mancato ritiro per le nuove utenze, del mastello per la raccolta della frazione organica;
 - b) il mancato passaggio per la raccolta della frazione organica presso l'utenza specifica da parte del Gestore del servizio.
4. Al fine di promuovere ed incentivare l'attività di compostaggio il Comune valuta forme di incentivazione ovvero di sgravio da applicare ai partecipanti, che saranno contemplate nei regolamenti relativi.

Articolo 20 – Centro di raccolta comunale (*Ecocentro*)

1. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale, nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica e ambientale di allestire nel territorio Comunale uno o più Centri di raccolta (*Ecocentri*) opportunamente attrezzati e autorizzati per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto e aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti, dotati di appositi regolamenti d'accesso e di utilizzo, con la presenza di personale addetto.
2. Ai Centri di raccolta dovranno essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili e per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio.
3. Il Gestore è tenuto ad organizzare nel modo più efficiente ed efficace il servizio di cui al presente articolo, nel rispetto delle indicazioni del contratto di servizio.

TITOLO IV: RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 21 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee (carta e cartone)

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene con il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”, utilizzando l'apposito contenitore (mastello monofamiliare o bidone carrellato condominiale e per utenze non domestiche). I rifiuti da conferire sono elencati nel materiale illustrativo ed informativo fornito a ciascuna famiglia.
2. L'esposizione dei mastelli deve avvenire, nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti ed in particolare gli artt. 17 e 18, entro le ore 02:00 del giorno in cui è prevista la raccolta, secondo le disposizioni dell'Ecocalendario che viene consegnato annualmente a tutte le utenze. Il mastello dovrà restare esposto sino alla fine del servizio.
3. E' fatto obbligo all'utenza di utilizzare esclusivamente il mastello o in bidone carrellato in dotazione conferendo i rifiuti all'interno degli stessi; ove la capacità del mastello o del bidone carrellato non fosse sufficiente a conferire l'intera quantità prodotta è consentito esporre anche a fianco del bidone, avendo cura di piegare, ridurre di volume e possibilmente legare la parte eccedente la capacità del mastello al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
4. Nei casi di cui al comma precedente al fine di consentire la tracciabilità del rifiuto ritirato è in ogni caso obbligatorio esporre sempre il mastello.
5. E' fatto obbligo conferire la frazione di rifiuto in oggetto direttamente nel mastello o bidone carrellato, senza inserire all'interno sacchi in plastica; è consentito unicamente l'utilizzo di buste in carta prive di parti plastiche o metalliche.
6. Ove il conferimento risultasse non conforme rispetto alle disposizioni di cui sopra, il mastello non verrà ritirato.
7. Gli Agenti della Polizia Municipale provvedono a verificare il completo rispetto delle disposizioni di cui sopra e, ove necessario, ad irrogare le sanzioni previste nel presente Regolamento.

Articolo 22 - Raccolta differenziata della frazione vetro

1. La raccolta differenziata della frazione vetro avviene con il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”, utilizzando l'apposito contenitore (mastello monofamiliare o bidone carrellato condominiale e per utenze non domestiche). I rifiuti da conferire sono elencati nel materiale illustrativo ed informativo fornito a ciascuna famiglia.
2. L'esposizione dei mastelli deve avvenire, nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti ed in particolare gli artt. 17 e 18, entro le ore 02:00 del giorno in cui è prevista la raccolta, secondo le disposizioni dell'Ecocalendario che viene consegnato annualmente a tutte le utenze. Il mastello dovrà restare esposto sino alla fine del servizio.
3. E' fatto obbligo all'utenza di utilizzare esclusivamente il mastello o in bidone carrellato in dotazione conferendo i rifiuti all'interno degli stessi; ove la capacità del mastello o del bidone carrellato non fosse sufficiente a conferire l'intera quantità prodotta è consentito esporre anche a fianco del bidone, solo ed esclusivamente all'interno di contenitori rigidi, anche aperti. E' vietato inserire nei contenitori esterni rifiuti in vetro non perfettamente integri.
4. Nei casi di cui al comma precedente al fine di consentire la tracciabilità del rifiuto ritirato è in ogni caso obbligatorio esporre sempre il mastello.
5. E' fatto obbligo all'utenza svuotare accuratamente i contenitori del vetro e, ove possibile, effettuare un rapido risciacquo prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
6. E' fatto obbligo conferire la frazione di rifiuto in oggetto direttamente nel mastello o bidone carrellato, senza inserire all'interno sacchi in plastica o in altro materiale.
7. Ove il conferimento risultasse non conforme rispetto alle disposizioni di cui sopra, il mastello non verrà ritirato.
8. Gli Agenti della Polizia Municipale provvedono a verificare il completo rispetto delle disposizioni di cui sopra e, ove necessario, ad irrogare le sanzioni previste nel presente Regolamento.
9. È vietato ai Gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Ove necessario l'Amministrazione può valutare la realizzazione di uno specifico

circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità, ovvero l'allestimento di un'isola ecologica.

Articolo 23 - Raccolta differenziata della frazione plastica e metalli

1. La raccolta differenziata della frazione plastica e metallo avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", utilizzando l'apposito contenitore (mastello monofamiliare o bidone carrellato condominiale e per utenze non domestiche). I rifiuti da conferire sono elencati nel materiale illustrativo ed informativo fornito a ciascuna famiglia.
2. L'esposizione dei mastelli deve avvenire, nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti ed in particolare gli artt. 17 e 18, entro le ore 02:00 del giorno in cui è prevista la raccolta, secondo le disposizioni dell'Ecocalendario che viene consegnato annualmente a tutte le utenze. Il mastello dovrà restare esposto sino alla fine del servizio.
3. E' fatto obbligo all'utenza di utilizzare esclusivamente il mastello o in bidone carrellato in dotazione conferendo i rifiuti all'interno degli stessi; ove la capacità del mastello o del bidone carrellato non fosse sufficiente a conferire l'intera quantità prodotta è consentito esporre anche a fianco del bidone, avendo cura di inserire i rifiuti all'interno di sacchi o buste in plastica, opportunamente chiuse.
4. Nei casi di cui al comma precedente al fine di consentire la tracciabilità del rifiuto ritirato è in ogni caso obbligatorio esporre sempre il mastello.
5. E' fatto obbligo all'utenza svuotare accuratamente i contenitori (lattine, bottiglie di plastica, ecc...) e, ove possibile, effettuare un rapido risciacquo prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
6. E' consentito conferire la frazione di rifiuto in oggetto direttamente nel mastello o bidone carrellato, ovvero all'interno di sacchi in plastica.
7. Ove il conferimento risultasse non conforme rispetto alle disposizioni di cui sopra, il mastello non verrà ritirato.
8. Gli Agenti della Polizia Municipale provvedono a verificare il completo rispetto delle disposizioni di cui sopra e, ove necessario, ad irrogare le sanzioni previste nel presente Regolamento.
9. È vietato ai Gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire lattine, bottiglie in plastica e barattoli in banda stagnata nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Ove necessario l'Amministrazione può valutare la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità, ovvero l'allestimento di un'isola ecologica.

Articolo 24 - Raccolta differenziata della frazione secco residuo (indifferenziato)

1. La raccolta differenziata della frazione secco residuo (indifferenziato) avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", utilizzando l'apposito contenitore (mastello monofamiliare o bidone carrellato condominiale e per utenze non domestiche). In tali contenitori è possibile conferire esclusivamente quanto non diversamente differenziabile.
2. L'esposizione dei mastelli deve avvenire, nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti ed in particolare gli artt. 17 e 18, entro le ore 02:00 del giorno in cui è prevista la raccolta, secondo le disposizioni dell'Ecocalendario che viene consegnato annualmente a tutte le utenze. Il mastello dovrà restare esposto sino alla fine del servizio.
3. E' fatto obbligo all'utenza di utilizzare esclusivamente il mastello o in bidone carrellato in dotazione conferendo i rifiuti all'interno degli stessi; ove la capacità del mastello o del bidone carrellato non fosse sufficiente a conferire l'intera quantità prodotta è consentito esporre anche a fianco del bidone, avendo cura di inserire i rifiuti all'interno di sacchi o buste in plastica, opportunamente chiuse.
4. E' fatto divieto conferire nel mastello o bidone della frazione secco residuo materiali che possono essere raccolti come rifiuti differenziati appartenenti alle categorie di cui agli articoli 21, 22, 23 e 25; è consentito conferire unicamente quei rifiuti che per composizione merceologica non possono essere differenziati.
5. Nei casi di cui al comma precedente al fine di consentire la tracciabilità del rifiuto ritirato è in ogni caso obbligatorio esporre sempre il mastello.
6. Ove il conferimento risultasse non conforme rispetto alle disposizioni di cui sopra, il mastello non verrà ritirato.

7. Gli Agenti della Polizia Municipale provvedono a verificare il completo rispetto delle disposizioni di cui sopra e, ove necessario, ad irrogare le sanzioni previste nel presente Regolamento.

Articolo 25 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
2. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
3. La raccolta differenziata della frazione organica avviene con il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”, utilizzando l'apposito contenitore (mastello monofamiliare o bidone carrellato condominiale e per utenze non domestiche).
4. Vengono fornite dal gestore del servizio, in comodato d'uso e a titolo gratuito, oltre al mastello da esporre anche una biopattumiera da 10 lt sottolavello e un kit di buste in plastica biodegradabile; la biopattumiera va utilizzata esclusivamente in casa e non va esposta assieme al mastello.
5. L'utente, ad esaurimento delle scorte fornite, può richiedere la fornitura di sacchi in plastica biodegradabile presso l'Ecosportello, nei limiti del contratto di servizio. E' consentito l'uso di sacchetti non forniti dal Gestore purché biodegradabili.
6. Non si provvederà al ritiro ove i rifiuti siano contenuti in sacchi non conformi a quanto sopra.
7. L'esposizione dei mastelli deve avvenire, nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti ed in particolare gli artt. 17 e 18, entro le ore 02:00 del giorno in cui è prevista la raccolta, secondo le disposizioni dell'Ecocalendario che viene consegnato annualmente a tutte le utenze. Il mastello dovrà restare esposto sino alla fine del servizio.
8. E' fatto obbligo all'utenza di utilizzare esclusivamente il mastello o in bidone carrellato in dotazione conferendo i rifiuti all'interno dei sacchetti di cui ai commi 4 e 5, che vanno posizionati all'interno del mastello.
9. E' fatto obbligo all'utente di adottare gli opportuni accorgimenti atti ad evitare il percolamento ed a ridurre cattivi odori.
10. Ove il conferimento risultasse non conforme rispetto alle disposizioni di cui sopra, il mastello non verrà ritirato.
11. Gli Agenti della Polizia Municipale provvedono a verificare il completo rispetto delle disposizioni di cui sopra e, ove necessario, ad irrogare le sanzioni previste nel presente Regolamento.
12. Sono esentati dalla raccolta domiciliare della frazione organica, e quindi dal rispetto delle disposizioni del presente articolo, le utenze che aderiscono al progetto di compostaggio, di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Articolo 26 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private (sfalci, potature, eccetera), viene raccolta separatamente a domicilio, su prenotazione da parte dell'utenza al numero verde del Gestore, con le modalità indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore stesso.
2. Gli sfalci dovranno essere confezionati in sacchi da massimo 20 kg a cura dell'utente mentre le potature in fascine dovranno essere opportunamente legate. La richiesta dell'utenza per singolo ritiro non potrà eccedere il numero di quattro sacchi da 100 litri cadauno o 400 litri complessivi.
3. Il Gestore dovrà provvedere al ritiro direttamente presso l'abitazione dell'utente, a piano strada, secondo il calendario di prenotazione ed a titolo gratuito per i quantitativi di cui al paragrafo precedente. Richieste di ritiro di quantitativi eccedenti saranno valutate dal Gestore e in ogni caso i relativi costi saranno addebitati direttamente all'utenza.

4. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc. Ove il conferimento risultasse non conforme rispetto alle disposizioni di cui sopra, il rifiuto non verrà ritirato.
5. Ove necessario l'Amministrazione può prevedere di integrare il sistema di cui al punto 1. con la raccolta mediante consegna ad appositi cassonetti stradali posizionati in determinati periodi dell'anno, secondo specifica disposizione da adottarsi con separato atto;
6. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
7. Il servizio di cui al presente articolo è attivo anche per gli utenti cittadini che aderiscono al progetto di compostaggio solo per la quota di rifiuto eccedente il quantitativo massimo che può essere compostato.
8. Ove il conferimento risultasse non conforme rispetto alle disposizioni di cui sopra, il rifiuto esposto non verrà ritirato.
9. Gli Agenti della Polizia Municipale provvedono a verificare il completo rispetto delle disposizioni di cui sopra e, ove necessario, ad irrogare le sanzioni previste nel presente Regolamento.

Articolo 27 – Rifiuti ingombranti e R.A.E.E.

1. I rifiuti ingombranti prodotti nell'ambito domestico, quali materassi, mobili, divani ecc., così come definiti all'articolo 6 del presente regolamento, nonché i beni durevoli (RAEE), identificati dall'art. 227, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. quali sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che per un corretto funzionamento dipendono dall'energia elettrica e appartengono a una delle seguenti categorie: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature per telecomunicazioni e/o informatiche, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni), giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero ed altri, vengono raccolti separatamente secondo le seguenti modalità:
 - a) raccolta a domicilio, su prenotazione da parte dell'utenza al numero verde del Gestore, con le modalità indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore stesso;
 - b) consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'art. 6 della D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005.
2. Il servizio è a titolo gratuito per l'utenza.
3. La richiesta dell'utenza per singolo ritiro non potrà di norma eccedere il numero di tre pezzi: l'accettazione di quantitativi superiori è subordinata al previo consenso del Gestore anche in funzione delle prenotazioni già assunte.
4. In caso di necessità di conferimento di quantitativi eccedenti i limiti di cui sopra ovvero in caso di impossibilità per il Gestore di far fronte in maniera completa, la richiesta viene rinviata al passaggio successivo: in nessun caso il servizio dovrà comportare costi per l'utenza.
5. Il ritiro dovrà essere eseguito direttamente presso l'abitazione dell'utente a piano strada e qualora per problemi legati all'orario del servizio non fosse possibile reperire l'utenza, verrà richiesto il deposito dell'ingombrante sul suolo stradale in adiacenza all'abitazione.
6. E' fatto obbligo all'utenza, in sede di prenotazione, specificare numero e tipologia dei rifiuti da conferire: il Gestore non è tenuto al ritiro di materiali che non siano stati preventivamente comunicati dall'utente in sede di prenotazione.
7. Durante le fasi di raccolta la il Gestore dovrà prestare la massima attenzione affinché, soprattutto per alcune tipologie di RAEE, non sia causata la rottura dell'apparecchiatura con conseguente perdita di sostanze pericolose.
8. In assenza di un centro di raccolta, e solo previo specifico assenso dell'Amministrazione comunale, ove necessario, il Gestore dovrà fornire, ubicare e movimentare, in un sito debitamente autorizzato e nel rispetto della normativa vigente, un numero adeguato di cassoni scarrabili da minimo 25 mcsecondo le disposizioni del Comune.
9. Ove il conferimento risultasse non conforme rispetto alle disposizioni di cui sopra, il rifiuto esposto non verrà ritirato.

10. Gli Agenti della Polizia Municipale provvedono a verificare il completo rispetto delle disposizioni di cui sopra e, ove necessario, ad irrogare le sanzioni previste nel presente Regolamento.

Articolo 28 - Rifiuti inerti

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto debitamente autorizzati che ne evitino la caduta e la dispersione.
2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni o piccoli lavori edili effettuati direttamente dagli utenti domestici, è consentito conferire rifiuti inerti al Gestore del servizio, con le modalità di cui agli ai commi seguenti.
3. Il servizio verrà effettuato mediante raccolta a domicilio su prenotazione al numero verde del Gestore con evasione delle richieste nei tempi previsti dal contratto di servizio.
4. Il servizio è a titolo gratuito per l'utenza per quantitativi sino a 1,00 metri cubi per utente.
5. In occasione di piccoli lavori edili, potranno essere richiesti dalle utenze idonei contenitori atti a raccogliere gli inerti derivanti dai lavori stessi; i contenitori dovranno essere in materiale rigido, dotati di coperchio e di capacità tale che una volta colmi possano essere agevolmente trasportati a mano da due persone.
6. E' fatto assoluto divieto conferire all'interno dei rifiuti inerti altre tipologie di rifiuto.
7. Ove il conferimento risultasse non conforme rispetto alle disposizioni di cui sopra, il rifiuto esposto non verrà ritirato.
8. Gli Agenti della Polizia Municipale provvedono a verificare il completo rispetto delle disposizioni di cui sopra e, ove necessario, ad irrogare le sanzioni previste nel presente Regolamento.

Articolo 29 - Raccolta differenziata con contenitori scarrabili presso utenze selezionate

1. Nei limiti del contratto di servizio e fatte salve specifiche disposizioni adottate dall'Amministrazione comunale, è possibile per utenze selezionate o grandi utenze (supermercati, aziende ecc...), richiedere la dotazione di cassoni scarrabili o stazionari per la raccolta differenziata di frazioni di rifiuto prodotte in quantità tali da non consentire la raccolta differenziata quotidiana nell'ambito del normale circuito di raccolta.
2. Il servizio di cui al punto precedente è di norma a carico dell'Ente, nei limiti del contratto di servizio: richieste ulteriori saranno valutate addebitando i costi relativi ai richiedenti.
3. Il Gestore dovrà provvedere alla fornitura in comodato gratuito ed al periodico vuotamento o prelievo dei contenitori scarrabili o stazionari presenti:
 - sulle aree, vie o strade pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
 - su aree, vie o strade private; in questo caso l'utente (proprietario o avente diritto) dovrà garantire, tramite la sottoscrizione di apposito modulo di autorizzazione, di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e raccolta rifiuti all'interno delle suddette strade/aree private e che le suddette aree, vie o strade private sono accessibili agli automezzi di raccolta rifiuti e garantiscono la possibilità di manovra dei suddetti automezzi.
4. La raccolta dovrà avvenire con le modalità previste nel Contratto di servizio.
5. La raccolta, a richiesta dell'Ente, potrà essere programmata preventivamente, o avvenire previa richiesta dell'utenza (a chiamata) o con entrambe le modalità.
6. E' fatto obbligo all'utenza conferire all'interno dei cassoni solo la specifica frazione di rifiuto. Prima di prelevare il materiale, l'appaltatore ha l'obbligo di ispezionare visivamente il rifiuto per verificare l'eventuale presenza di materiale non conforme, anche nel caso di contenitori dotati di chiusura.
7. La raccolta non sarà effettuata nei seguenti casi:
 - contenitori contenenti materiali impropri;
 - contenitori non regolamentari ovvero diversi da quelli consegnati;
 - contenitori danneggiati in modo tale da rendere impossibile la vuotatura.

8. In tali casi il Gestore provvederà a comunicare all'utenza e all'Ente, immediatamente dopo il termine della raccolta, l'ubicazione dei contenitori in questione onde consentire l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalle norme legislative e/o regolamentari in materia. Tutti i costi sostenuti per la raccolta e trasporto delle frazioni conferite in maniera non conforme saranno a carico dell'utenza inadempiente.
9. E' fatto obbligo all'utenza selezionata di ridurre il volume delle frazioni conferite, con particolare riferimento alla frazione carta e cartone. Eventuali costi aggiuntivi necessari per il trasporto di contenitori oggetto di mancata riduzione di volume saranno addebitati unitamente alla relativa sanzione, all'utenza.
10. E' fatto obbligo altresì conferire esclusivamente all'interno del cassone, avendo cura di adottare i necessari accorgimenti atti ad evitare la fuoriuscita accidentale dei rifiuti conferiti.
11. Il prelievo dei rifiuti da parte del Gestore deve avvenire in modo da non produrre spargimenti di materiale al suolo, né sollevamento di polvere.
12. Durante le operazioni di raccolta il Gestore dovrà provvedere alla segnalazione all'Ente di qualsiasi anomalia (es.: abbandono rifiuti, contenitori rotti, accumulo rifiuti all'esterno dei contenitori,) sia presente sul territorio in cui viene effettuata la raccolta.

Articolo 30 - Raccolta differenziata di pile esauste, farmaci scaduti, e contenitori T o F

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:
 - oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
 - oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
 - oltre lo 0,4% in peso di piombo;
 - fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
 - le pile al manganese del tipo a bottone;
 - le pile composte da elementi del tipo a bottone;
 - le batterie dei telefoni cellulari;
 - altri accumulatori usati,sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.
3. Fermo restando quanto sopra, per pile esauste, farmaci scaduti, e contenitori etichettati T o F è previsto un servizio di raccolta stradale attraverso appositi contenitori posizionati presso utenze sensibili (rivenditori, farmacie ecc...) a discrezione dell'Amministrazione comunale e di concerto con il Gestore, in numero adeguato alle esigenze e nel rispetto del contratto di servizio.
4. E' fatto assoluto divieto conferire all'interno dei contenitori di cui sopra materiali o rifiuti diversi da quelli di cui sopra, ovvero depositare in prossimità di essi rifiuti di alcun genere.
5. Il vuotamento dei contenitori è garantito a cura e spese del Gestore con cadenza minima mensile, e comunque ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno, anche con contenitori solo parzialmente riempiti, tramite apposito veicolo furgonato e/o cassonato allestito con contenitori in polietilene (HDPE), debitamente autorizzato, e successivo trasporto verso impianti di smaltimento autorizzati.
6. I contenitori di cui sopra dovranno essere esposti su suolo pubblico, in luogo visibile ed accessibile e dovrà essere chiaramente leggibile la frazione di rifiuto da conferire all'interno di ognuno di essi.
7. Gli Agenti della Polizia Municipale provvedono a verificare il completo rispetto delle disposizioni di cui sopra e, ove necessario, ad irrogare le sanzioni previste nel presente Regolamento.

Articolo 31 - Raccolta stradale differenziata di abiti usati ed oli vegetali esausti.

1. Sono attivati presso il Comune i servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati nonché oli vegetali esausti.

2. La raccolta delle frazioni di rifiuto di cui sopra avviene a mezzo di specifici contenitori, posizionati sul territorio comunale secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale nel rispetto del contratto di servizio.
3. La raccolta è effettuata dal singolo utente a mezzo di conferimento diretto nei contenitori, con le modalità e negli orari indicati.
4. E' fatto assoluto divieto conferire all'interno dei contenitori di cui sopra frazioni di rifiuto anche solo parzialmente difformi dalla frazione tessile-abiti e scarpe usate.
5. E' fatto assoluto divieto conferire all'interno dei contenitori per oli vegetali esausti conferire oli non vegetali (olio motore o altro) ovvero altre sostanze liquide di qualunque genere. Durante il conferimento è fatto obbligo all'utenza di adottare gli opportuni accorgimenti atti ad evitare la dispersione di olio all'esterno del contenitore.
6. Il vuotamento dei contenitori è garantito a cura e spese del Gestore con cadenza minima mensile, e comunque ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno, anche con contenitori solo parzialmente riempiti, tramite apposito veicolo, debitamente autorizzato, e successivo trasporto verso impianti di smaltimento autorizzati.
7. I contenitori di cui sopra dovranno essere esposti su suolo pubblico, in luogo visibile ed accessibile e dovrà essere chiaramente leggibile la frazione di rifiuto da conferire all'interno di ognuno di essi.
8. Gli Agenti della Polizia Municipale provvedono a verificare il completo rispetto delle disposizioni di cui sopra e, ove necessario, ad irrogare le sanzioni previste nel presente Regolamento.

Articolo 32 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale da esumazione ed estumulazione sono disciplinati dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179”*.
2. Il Comune provvede al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione nel rispetto della vigente normativa, anche eventualmente prevedendo lo stoccaggio temporaneo di tali tipologie di rifiuto ai fini del conferimento.
3. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
4. Al Comune, a mezzo del Responsabile, è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D.Lgs. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti, del Gestore delle strutture cimiteriali e dall'ASL.
6. Restano in capo ai produttori, in conformità alla normativa vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento, gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori all'interno del cimitero.
7. Per quanto concerne i rifiuti urbani prodotti nel cimitero gli stessi dovranno essere conferiti obbligatoriamente in maniera differenziata da parte dell'utente all'interno dei bidoni opportunamente posizionati.
8. Gli Agenti della Polizia Municipale provvedono a verificare il completo rispetto delle disposizioni di cui sopra e, ove necessario, ad irrogare le sanzioni previste nel presente Regolamento.

Articolo 33 - Attività non continuative

1. Gli organizzatori di eventi e manifestazioni temporanee devono comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale e al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di almeno 10 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio. I costi del servizio sono di norma a carico degli organizzatori, fatto salvo quanto previsto nel contratto di servizio con il Gestore.
2. L'Amministrazione, per particolari manifestazioni di carattere culturale no – profit, ovvero per manifestazioni patrocinate, può esentare gli organizzatori dal pagamento del servizio.

3. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti, i provvedimenti di autorizzazione all'utilizzo di aree pubbliche o di uso pubblico per manifestazioni ed eventi devono essere trasmessi all'Ufficio competente ed al Gestore del servizio almeno dieci giorni dall'avvio della manifestazione allegando il programma dell'iniziativa. Nell'autorizzazione dovranno essere specificate le aree che verranno utilizzate, il soggetto che effettuerà le opere di pulizia (l'organizzatore dell'evento o il Gestore del servizio), il nominativo e la qualifica del soggetto responsabile della manifestazione e quindi della pulizia, ed a chi spetta l'onere della spesa.
4. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta il Comune privilegia forme di conferimento differenziato dei rifiuti.

Articolo 34 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
 - all'accesso alle zone a traffico limitato ed alle isole pedonali;
 - alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 48 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.
5. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 158/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

TITOLO V: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 35 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo art. 37, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:
 - strade e piazze classificate come comunali;
 - tratti di strade provinciali e statali compresi all'interno della perimetrazione del centro urbano;
2. Il Gestore del servizio, nei limiti e nelle forme previste dal contratto di servizio, di norma organizza servizi di:
 - pulizia aree pedonali ed aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - pulizia aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati ove non si provveda in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
 - lavaggio stradale, dei marciapiedi, dei monumenti, pulizia delle attrezzature ludiche e dell'arredo urbano, delle fontane e delle fontanelle, pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione dei servizi pubblici;

- pulizia delle caditoie, pozzetti e griglie poste in corrispondenza degli intubamenti degli attraversamenti stradali, ed in generale su tutto il territorio comunale;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via, realizzata tramite le competenti strutture sanitarie cittadine.
3. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 5 e 12 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio, nonché con riguardo alla tutela dei beni del Comune e sue pertinenze, spetta al Gestore del servizio la definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.
 4. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
 5. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
 6. In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Articolo 36 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento, dal Contratto di Servizio e/o da disposizioni di legge.
3. Il Comune, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento comunale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale il Comune è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Articolo 37 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, ivi comprese le attività di mercato settimanale o per festività particolari.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per

tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi compresi quelli sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza.
5. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3 e 4 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia negli appositi contenitori.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4, e 6 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e degli spazi assoggettati ad uso pubblico e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.
9. Al fine di consentire la completa fruizione dei marciapiedi e degli spazi di passaggio è fatto obbligo ai cittadini di provvedere ad una regolare cura delle siepi e degli alberi prospicienti lo spazio pubblico, e di effettuare quindi una corretta e periodica potatura delle parti di siepi ed alberi che invadano lo spazio pubblico.

Articolo 38 - Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Comune provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.
2. Sui contenitori è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
5. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con l'Ufficio preposto, che procederà a consultare il Gestore del servizio.

Articolo 39 – Volantinaggio

1. Fatte salve le disposizioni normative in materia ed il Regolamento comunale per le affissioni è di norma vietato collocare sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti, nonché apposito contenitore per conferimento carta.
3. Gli Agenti della Polizia Municipale provvedono a verificare il completo rispetto delle disposizioni di cui sopra e, ove necessario, ad irrogare le sanzioni previste nel presente Regolamento.
4. Per le violazioni al presente articolo sono comunque applicabili le disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 507 del 15/12/1993.

Articolo 40 – Mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.

2. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal Gestore del servizio per ciascun mercato e preventivamente concordate con il Comune, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.
3. Nei mercati ove viene attivato il servizio di raccolta differenziata al termine dell'attività di vendita gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive ore, nel rispetto delle disposizioni regolamentari e dei divieti apposti, è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati, fiere occasionali e spettacoli viaggianti, autorizzati e comunicati al Gestore del servizio ai sensi dell'articolo 33. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal Gestore del servizio ai diretti interessati.

Articolo 41 - Manifestazioni temporanee ed eventi

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento, Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione conferendo i rifiuti negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio.
2. La raccolta deve essere organizzata in modo da privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti.
3. E' obbligo dei titolari o responsabili provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.
4. Gli organizzatori degli eventi sono tenuti a restituire le aree perfettamente pulite e sgombrare da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
5. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per le attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, fatte salve le disposizioni del contratto di servizio con il Gestore, sono a carico degli organizzatori.

Articolo 42 - Spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi e che prenderanno diretti accordi con il Soggetto Gestore del Servizio. In caso di mancato versamento di tali oneri verrà emessa ordinanza ingiunzione, da parte del Comune, con l'applicazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento.

Articolo 43 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Gestore del servizio.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2, articolo 184 del D. Lgs. 156/2006.
5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
6. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese.

Articolo 44 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Articolo 45 - Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata e rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno conservare presso il cantiere la documentazione relativa al corretto smaltimento dei materiali suddetti con l'indicazione dell'impianto di riciclaggio e smaltimento presso cui sono stati conferiti.

Articolo 46 - Terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi, e possibilmente, per salvaguardare l'immagine turistica del Comune, mantenerli in stato di decoro e comunque in modo che non siano pericolosi per la pubblica salute e l'igiene.

Articolo 47 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di

volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.

4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza pubblici ravvisino elementi di nocimento, fastidio o rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
5. Per la prestazione di tale attività il Comune può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi dei propri uffici tecnici e/o del Gestore dei servizi di raccolta.
6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Comune, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Articolo 48 – Scarico abusivo di rifiuti speciali, pericolosi e/o tossico nocivi e bonifica siti inquinati

1. Nel caso in cui siano rinvenuti sul territorio comunale materiali contenenti amianto e/o altre tipologie di rifiuti pericolosi speciali e/o tossico nocivi, il Comune dovrà effettuare tutte le operazioni amministrative e tecniche per la raccolta e lo smaltimento a termine di legge dei suddetti rifiuti e, qualora necessario, provvedere alla bonifica dei siti inquinati.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49 – Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 5 e 12 del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, di concerto con il Comune e nel rispetto del Contratto di servizio, con le modalità più appropriate:
 - a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini e nelle scuole, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza stabilita;
 - a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
2. Il Comune, di concerto con il Gestore del Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente. L'informazione e la comunicazione, per ottenere risultati ottimali, devono adottare, in modo sinergico, i seguenti strumenti: materiale informativo, azioni di coinvolgimento ed incentivi economici.
3. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.
4. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
5. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse negli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, il Comune di Loreto Aprutino si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.

Articolo 50 – Associazioni ambientaliste e stakeholders – ambiti di collaborazione

1. Il Comune si può avvalere delle Associazioni Ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di stakeholders o organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della Legge 11 Agosto 1991, n. 266.
2. Le Associazioni e le Organizzazioni di cui al precedente comma possono promuovere iniziative operative e/o di informazione, di volta in volta autorizzate, rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.
3. Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, può avvalersi anche di strutture operanti nel settore dei lavori socialmente utili et similia.
4. In ogni caso le Associazioni e le Organizzazioni suddette debbono essere in possesso di requisiti previsti per le specifiche attività (autorizzazioni e/o iscrizioni da parte degli Enti preposti o da parte dell'Albo Gestori Rifiuti).

Articolo 51 – Controllo del corretto conferimento dei rifiuti

1. Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti è effettuato oltre che dagli organi di vigilanza anche dal personale incaricato della raccolta dal Gestore del servizio, che provvede ad informare gli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Articolo 52 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o a personale delle Unità Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con Il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. L'Ente ha comunque facoltà di delegare altro personale per le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche al fine di garantire la trasparenza e l'efficienza del servizio; tale personale, individuato anche tramite protocolli di intesa con associazioni ambientaliste e/o di tutela dei consumatori, devono comunque essere accompagnati da un agente del Corpo di Polizia Municipale o altro dipendente della P.A. esplicitamente indicato dall'Ufficio competente, che riveste il ruolo di pubblico ufficiale.
5. Gli utenti hanno comunque la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.
6. Il Gestore è altresì tenuto, nello svolgimento del servizio, a segnalare al Comune eventuali errati conferimenti o comportamenti non appropriati da parte dell'utenza, per i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Articolo 53 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

1. Il Comune di Loreto Aprutino con la collaborazione del Gestore del servizio studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
2. Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dal Comune di Loreto Aprutino adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

Articolo 54 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme degli Regolamenti Comunali, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 55 - Sistema sanzionatorio

1. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, accertate dai soggetti di cui al precedente art. 52, saranno applicate le sanzioni amministrative indicate al comma 5, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dal Codice della Strada vigente, dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e da altre norme di settore nonché in via residuale e, se non altrimenti previsto, dalle disposizioni dell'art. 7-bis, D.Lgs. 267/2000, in relazione alle violazioni ai Regolamenti comunali ed alle Ordinanze Sindacali.
2. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle Sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.
3. Il Comandante della Polizia Municipale è competente alla ricezione del rapporto di cui alla Legge 689/81.
4. L'eventuale ricorso alle sanzioni applicate in esecuzione del presente regolamento va inoltrato al Dirigente responsabile del Settore competente entro 30 giorni.
5. Le sanzioni, in relazione alle violazioni degli articoli di seguito specificati, sono così definite:

	VIOLAZIONE	SANZIONE
1)	abbandono di rifiuti	sanzione amministrativa di cui agli artt. 255 e 256 del D.Lgs 152/2006
2)	interramento dei rifiuti	sanzione amministrativa da € 75 a € 450, fatto salvo quanto previsto alla lettera a);
3)	incendio dei rifiuti	sanzione amministrativa da € 50 a € 300
4)	mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato	sanzione amministrativa da € 25 a € 155
5)	esposizione di bidone o mastello in data per cui non è prevista la raccolta	sanzione amministrativa da € 25 a € 155;
6)	conferimento non conforme dei rifiuti (mancata differenziazione, inserimento di rifiuti appartenenti ad altra categoria, ecc...)	sanzione amministrativa da € 25 a € 200;
7)	posizionamento di cassonetti su suolo pubblico privi di autorizzazione	sanzione amministrativa da € 75 a € 450
8)	Mancata esposizione dei cassonetti o dei mastelli su suolo pubblico o in conformità alle disposizioni del Comune e/o del Gestore	sanzione amministrativa da € 25 a € 500
9)	errato conferimento di rifiuti ingombranti	sanzione amministrativa da € 50 a € 400
10)	conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta:	sanzione amministrativa da € 150 a € 500
11)	conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili	sanzione amministrativa da € 105 a € 620
12)	smaltimento di rifiuti in fognatura	sanzione amministrativa da € 25 a € 155
13)	mancata accettazione dei contenitori, corretta tenuta e manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani	sanzione amministrativa da € 25 a € 200
14)	mancata comunicazione al Gestore del servizio dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica	sanzione amministrativa da € 75 a € 450
15)	utilizzo di mezzi di raccolta non conformi in base alle norme	sanzioni amministrative prevista dal

	sanitarie, ambientali e al Codice della Strada	Codice della Strada
16)	mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe	sanzione amministrativa da € 50 a € 450
17)	mancato rispetto del divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.	sanzione amministrativa da € 25 a € 155 se si tratta di rifiuti pericolosi o ingombranti sanzione amministrativa da € 150 ad € 500 fatto salvo che il fatto non rivesta carattere penale.
18)	mancato rispetto dell'obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, ovvero alla pulizia del suolo pubblico e dei marciapiedi per chiunque lo imbratti	sanzione amministrativa da € 25 a € 155
19)	mancato rispetto dell'obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati	sanzione amministrativa da € 50 a € 450
20)	mancato rispetto dell'obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici	sanzione amministrativa da € 25 a € 155
21)	mancato rispetto dell'obbligo di potatura di siepi ed alberi su spazio pubblico	sanzione amministrativa da € 25 a € 155
22)	mancato rispetto del divieto di conferimento di rifiuti urbani non minuti nei contenitori portarifiuti	sanzione amministrativa da € 25 a € 155
23)	mancato rispetto del divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta;	sanzione amministrativa da € 25 a € 155
24)	mancato rispetto dell'obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantaggio in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità adeguata per il deposito dei rifiuti minuti	sanzione amministrativa da € 25 a € 155;
25)	conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rionali rispetto alle modalità stabilite	sanzione amministrativa da € 25 a € 255
26)	mancato rispetto dell'obbligo di pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e da altre attrezzature usati per l'attività dei mercati	sanzione amministrativa da € 50 a € 300
27)	mancato rispetto dell'obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio	sanzione amministrativa da € 50 a € 300
28)	mancato rispetto dell'obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite al termine	sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
29)	mancato rispetto dell'obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani	sanzione amministrativa da € 50 a € 300
30)	mancato rispetto dell'obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani	sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
31)	mancato rispetto dell'obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area	sanzione amministrativa da € 50 a € 300

32)	mancato rispetto dell'obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo	sanzione amministrativa da € 75 a € 450
33)	mancato rispetto dell'obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno	sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
34)	Violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento se non diversamente indicato nei punti precedenti	sanzione amministrativa da € 25 a € 500

Articolo 56 – Modifiche al Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune, sul portale web dell'Ente nella sezione apposita nonché nelle altre forme ritenute congrue o necessarie.